



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera

Proroga e modifica del 17 dicembre 2024

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 6 dicembre 2017, del 18 ottobre 2018, del 19 novembre 2020, del 18 novembre 2021 e del 4 ottobre 2023¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera, è prorogata con effetto fino al 31 dicembre 2025.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

¹ FF 2018 47, 6443; 2020 7961; 2021 2860; 2023 2347

Salari minimi

Il salario lordo minimo ammonta a:^{2, 3}

Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU, SG

	Al mese (x13)	All'ora**
– Senza formazione professionale:	Fr. 3870.–	Fr. 21.26
– Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio:	Fr. 3890.–	Fr. 21.37
– Con formazione professionale biennale*:	Fr. 4170.–	Fr. 22.91
– Con formazione professionale triennale o quadriennale*:	Fr. 4270.–	Fr. 23.46

Livello 2: VS, JU, GR, SH, TG

	Al mese (x13)	All'ora**
– Senza formazione professionale:	Fr. 3770.–	Fr. 20.71
– Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio:	Fr. 3790.–	Fr. 20.82
– Con formazione professionale biennale*:	Fr. 4070.–	Fr. 22.36
– Con formazione professionale triennale o quadriennale*:	Fr. 4170.–	Fr. 22.91

Livello 3: TI

	Al mese (x13)	All'ora**
– Senza formazione professionale:	Fr. 3650.–	Fr. 20.05
– Senza formazione professionale, a partire dal 3° anno di servizio:	Fr. 3670.–	Fr. 20.16

² Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

³ Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

	Al mese (x13)	All'ora**
– Con formazione professionale biennale*:	Fr. 3900.–	Fr. 21.43
– Con formazione professionale triennale o quadriennale*:	Fr. 4000.–	Fr. 21.98

* Le collaboratrici/i collaboratori con attestato federale di capacità (AFC) devono in ogni caso essere assegnati al salario minimo per una formazione professionale concluso dopo 3 o 4 anni. Le collaboratrici/i collaboratori con un certificato federale di formazione pratica (CFP; diploma di avviamento) devono in ogni caso essere assegnati al salario minimo per una formazione professionale di 2 anni.

** Più 8.33 % per la tredicesima mensilità, 9,24 % risp. 10.64 % a partire da 50 anni per le vacanze, 3.59 % per i giorni festivi.

I salari minimi non trovano applicazione per le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:

- stagiste e stagisti fino al 20° compleanno che non hanno concluso una formazione professionale di base e non sono occupati esclusivamente nel negozio della stazione di servizio. Lo stage ha una durata massima di 6 mesi;
- persone con capacità lavorative ridotte che partecipano a programmi di reinserimento o di promozione statali o statalmente riconosciuti, ma solo su richiesta scritta indirizzata alla Commissione paritetica e accolta da quest'ultima;
- apprendiste e apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della Legge sulla formazione professionale.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2025 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.

17 dicembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

